

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1814 DEL 12 DICEMBRE 2025

BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO "SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA (SRB01)" DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027

Sommario

Articolo 1 Finalità e obiettivi specifici.....	2
Articolo 2 Aree di intervento	2
Articolo 3 Risorse finanziarie disponibili	2
Articolo 4 Definizioni	2
Articolo 5 Beneficiari	3
Articolo 6 Requisiti di ammissibilità delle superfici.....	3
Articolo 7 Durata del sostegno e calcolo dell'indennità.....	3
Articolo 8 Sistemi agricoli aziendali	3
Articolo 9 Intensità dell'indennità	4
Articolo 10 Presentazione della domanda	4
Articolo 11 Concessione e liquidazione del sostegno	4
Articolo 12 Impegni del beneficiario e altri obblighi	4
Articolo 13 Collegamento con altri interventi	5
Articolo 14 Disposizione di rinvio	5
Articolo 15 Trattamento dei dati personali	5
Articolo 16 Contatti	5
ALLEGATI.....	6
ALLEGATO A - Elenco comuni nelle zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	6
ALLEGATO B - Coefficienti di degressività della superficie aziendale.....	7
ALLEGATO C - Coefficiente di svantaggio naturale (CSN).....	8
ALLEGATO D - Tabella di conversione dei capi in UBA	10

Articolo 1 Finalità e obiettivi specifici

1. Il presente bando è adottato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (SRB01)" contenuto nel Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2023, n. 26, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2025, n. 1087, in conformità all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
2. L'intervento contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi specifici 1 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115 ed è principalmente volto a mantenere l'attività agricola o zootecnica in zona montana. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.
3. L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), come definita all'articolo 4, comma 1, lettera i), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane. L'intervento interessa le zone montane in cui va tutelata la presenza dell'agricoltura e ne va incentivata e sostenuta la permanenza, al fine di evitare l'abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 di cui all'Allegato A.

Articolo 3 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 5.000.000,00, di cui 2.035.000,00 di quota FEASR.
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere assegnate ulteriori risorse al presente bando o redistribute le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) PS PAC 2023-2027 (PSP): Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
 - b) CSR: Complemento per lo Sviluppo Rurale al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - c) Autorità di gestione regionale (AdGR): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale del PSP;
 - d) Ufficio attuatore: struttura o servizio regionale competente per la presa in carico e la gestione delle domande di sostegno e, se delegato, delle domande di pagamento;
 - e) Organismo pagatore regionale: organismo pagatore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (OPR FVG) istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2023;
 - f) Sistema informativo dell'OPR (SI OPR FVG): sistema informativo regionale per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
 - g) Fascicolo aziendale (FA): modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, che costituisce la base di riferimento e di calcolo del sistema di presentazione delle domande di sostegno per il FEASR, costituito nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";

- h) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
- i) Superficie agricola utilizzata (SAU): Insieme di terreni investiti a seminativi (compresi quelli a riposo), coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole;
- j) Superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti, pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di altri prodotti agricoli foraggeri destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica;
- k) Codice Aziendale: codice univoco su tutto il territorio nazionale assegnato al beneficiario dal Servizio Veterinario territorialmente competente in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 giugno 2002;
- l) Operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 («Normativa in materia di sanità animale»);
- m) Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC): il sistema integrato che garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco. Detto sistema è disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2116, titolo IV, capo II e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 ai quali si rinvia; alla Commissione europea, inoltre, è conferito il potere di adottare ulteriori atti delegati e di esecuzione necessari a garantire che il sistema integrato sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria e che trovano applicazione nei confronti dei beneficiari, unitamente alla relativa normativa nazionale e regionale di attuazione.

Articolo 5 Beneficiari

1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività.

Articolo 6 Requisiti di ammissibilità delle superfici

1. Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, di cui all'Allegato A.
2. Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario è operatore che garantisce un numero minimo di unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20 alla data del 01 gennaio 2026.
3. Le categorie e i capi che determinano le UBA, di cui al comma 2, sono identificati attraverso il codice identificativo individuale degli animali derivante dalla consultazione del codice fiscale dell'operatore indicato all'atto di attribuzione del codice aziendale e dalla conversione dei capi come da Allegato D.
4. Il codice aziendale di cui al comma 3 rientra nel territorio regionale.
5. Le superfici a pascolo di cui al comma 2 non sono ammissibili al sostegno qualora il beneficiario risulti identificato in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) come operatore sul territorio regionale esclusivamente con un codice di pascolo diverso da quello di cui al comma 4.

Articolo 7 Durata del sostegno e calcolo dell'indennità

1. Il sostegno è costituito da una indennità annuale riferita all'anno solare concessa per la gestione della SAU ricadente in zona montana.
2. Alla SAU ammissibile al sostegno si applicano i seguenti parametri di correzione:
 - a) Coefficiente di degressività: ad ogni classe di superficie è applicato una riduzione di cui all'Allegato B;
 - b) Coefficiente di svantaggio naturale (CSN), di cui all'Allegato C: consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda.
3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 è assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'articolo 8.

Articolo 8 Sistemi agricoli aziendali

1. Ai fini del calcolo dell'indennità sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali:

- a) Aziende orto-floro-frutticole;
 - b) Aziende zootecniche;
 - c) Aziende transumanti;
 - d) Altre aziende.
2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale.
3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano al comma 2 e che rispettano i seguenti requisiti per l'intero anno solare 2026:
- a) sono operatori detentori di UBA;
 - b) sono operatori che mantengono in zona montana ammissibile le UBA detenute;
 - c) sono operatori che conducono una superficie minima foraggera pari a 2 ettari;
 - d) il rapporto medio UBA/ettaro di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.
4. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti due sistemi agricoli e che presentano le seguenti condizioni:
- a) sono operatori detentrici di UBA, e almeno il 50% di queste è costituita da ovini;
 - b) sono operatori che mantengono in zona montana ammissibile le UBA detenute;
 - c) sono operatori che conducono una superficie minima foraggera pari a due ettari;
 - d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.
5. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera d) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli.
6. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) e comma 4 lettera d) è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dall'operatore beneficiario in BDN e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

Articolo 9 Intensità dell'indennità

1. L'indennità è pari a:
- a) Euro 280 per il sistema agricolo di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a);
 - b) Euro 200 per il sistema agricolo di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b);
 - c) Euro 100 per il sistema agricolo di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c);
 - d) Euro 90 per il sistema agricolo di cui all'articolo 8, comma 1 lettera d).
2. L'indennità per ettaro di SAU non può superare l'importo di euro 450.

Articolo 10 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e protocolla la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo OPR FVG raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it, a partire dalla data di operatività del sistema informativo ed entro il termine del 15 maggio, salvo eventuali proroghe stabilite dal Ministero competente e rese note dall'Autorità di gestione regionale.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande protocollate oltre la data di cui al comma 1.
3. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503, compilando il piano di coltivazione.

Articolo 11 Concessione e liquidazione del sostegno

1. L'ufficio competente, entro 180 giorni dalla data di avvio delle procedure informatiche da parte dell'OPR FVG, svolge l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'articolo 10 e concede il sostegno.
2. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 12 Impegni del beneficiario e altri obblighi

1. Il pagamento dell'indennità è ammesso per il rispetto, da parte del beneficiario, di impegni che vanno al di là degli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo.
2. I beneficiari:
 - a) mantengono il requisito di agricoltore in attività in modo continuativo dal 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026;

- b) conducono le superfici in modo continuativo dal 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026.
3. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per tutto l'anno solare 2026 e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.
 4. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno 2026 e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale entro il 15 maggio 2026, a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.
 5. Il beneficiario è tenuto al rispetto delle norme di condizionalità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115 e delle norme di condizionalità sociale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115.
 6. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 2 lettera a) comporta la decadenza del sostegno.
 7. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 2, lettera b) comporta l'esclusione del sostegno limitatamente alle singole particelle per le quali non è mantenuta la conduzione.
 8. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di controllo degli impegni di cui ai commi precedenti in applicazione della normativa europea e nazionale in materia di controlli e di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari.

Articolo 13 Collegamento con altri interventi

1. L'intervento è cumulabile con i pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica e per le indennità Natura 2000, fatte salve eventuali variazioni stabilite dagli organismi competenti e rese note dall'Autorità di gestione regionale.
2. I beneficiari dell'intervento possono anche beneficiare dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 14 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea per la PAC 2023-2027 e gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione approverà nel corso della programmazione 2023-2027, nonché il PSN PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/1990, la legge regionale 7/2000.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115, secondo la relativa informativa in materia di trattamento dei dati personali

Articolo 16 Contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio Sviluppo Rurale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a:
 - Sonia Venerus, telefono 0432/555106,
 - Patrizia Pravisano, telefono 0432/555693,
 - e-mail: superfici@regione.fvg.it,
 - PEC: svilupporurale@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web Europa FVG, all'indirizzo: www.europa.regione.fvg.it

ALLEGATI

ALLEGATO A - Elenco comuni nelle zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	San Leonardo
Ampezzo	Lusevera	San Pietro al Natisone
Arta Terme	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Artegna (P)	Malborghetto Valbruna	Sauris
Attimis	Moggio Udinese	Savogna
Bordano	Montenars	Socchieve
Cavazzo Carnico	Nimis (P)	Stregna
Cervineto	Ovaro	Sutrio
Chiusaforte	Paluzza	Taipana
Cividale del Friuli (P)	Paularo	Tarcento (P)
Comeglians	Pontebba	Tarvisio
Dogna	Povoletto (P)	Tolmezzo
Drenchia	Prato Carnico	Torreano
Enemonzo	Preone	Trasaghis
Faedis (P)	Prepotto	Treppo Ligosullo
Forgaria nel Friuli	Pulfero	Venzone
Forni Avoltri	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sopra	Raveo	Villa Santina
Forni di Sotto	Resia	Zuglio
Gemona del Friuli (P)	Resiutta	
Grimacco	Rigolato	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Polcenigo
Arba	Clauzetto	Sequals (P)
Aviano	Erto e Casso	Tramonti di Sopra
Barcis	Fanna	Tramonti di Sotto
Budoia	Frisanco	Travesio
Caneva (P)	Maniago	Vito d'Asio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vivaro
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	
Cimolais	Pinzano al Tagliamento (P)	
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	San Floriano del Collio
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Doberdò del Lago	Mossa (P)	Savogna d'Isonzo
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	
Fogliano Redipuglia (P)	Sagrado	

(P) parzialmente

ALLEGATO B - Coefficienti di degressività della superficie aziendale

Superficie fino a 20 Ha	Superficie eccedente i 20 Ha e fino a 30 Ha	Superficie eccedente i 30 Ha e fino a 50 Ha	Superficie eccedente i 50 Ha e fino a 75 Ha	Superficie eccedente i 75 Ha
1,00	0,80	0,50	0,10	0,00

ALLEGATO C - Coefficiente di svantaggio naturale (CSN)

Il coefficiente di svantaggio naturale (CSN) consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda.

A tali parametri è assegnato un peso che è stato determinato in funzione dell'incidenza dei medesimi sui costi aggiuntivi e i mancati redditi che subiscono le aziende in montagna rispetto alle aziende che operano in pianura. I parametri considerati nell'CSN sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Significato	Obiettivo	Metodologia di calcolo
ALT	Altitudine media della SAU aziendale	L'altitudine condiziona la temperatura ed il clima, ed in ultima analisi la stagione vegetativa delle colture.	Altitudine media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro ALT è espresso in m.s.l.m. Ad un aumento del valore normalizzato di ALT corrisponde un aumento del valore del CSN.
P	Pendenza media della SAU aziendale	La pendenza dei terreni limita le operazioni di meccanizzazione agricola e, naturalmente, ad una maggiore pendenza del terreno corrisponde un aumento del lavoro e delle spese di meccanizzazione.	Pendenza media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro P è espresso come ‰. Ad un aumento del valore normalizzato di P corrisponde un aumento del valore del CSN.

Il CSN è calcolato attraverso il seguente algoritmo:

$$\text{CSN} = 1 + 6 * (w1 * \text{ALT} + w2 * \text{P})$$

dove: w1 e w2 sono rispettivamente i pesi attribuiti ai parametri ALT e P già descritti.

Il valore attribuito ai singoli pesi è riportato nella tabella che segue.

Peso	Valore attribuito al peso	Parametro a cui il peso si riferisce
w1	0,47	ALT
w2	0,53	P

I termini **ALT** e **P** del CSN rappresentano i valori normalizzati dei rispettivi parametri

I valori dei singoli parametri ALT e P delle singole aziende agricole venendo individuati con unità di misura diverse, devono necessariamente essere espressi attraverso una scala univoca ai fini del calcolo del CSN. A questo scopo i dati originali dei parametri sono normalizzati attraverso il seguente algoritmo che restituisce un intervallo di valori compreso tra 0 e 1.

$$x_{it} = (x_i - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$$

e dove:

xit: i-mo valore trasformato del singolo parametro, cioè il valore normalizzato ALT e P
xi: i-mo valore originale del singolo parametro (ALT, P)
xmax: massimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)
xmin: minimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)

I valori soglia per la normalizzazione dei parametri ALT e P sono illustrati nella tabella che segue.

Parametro	Unità di misura	Valore soglia	
		MIN ($x_{\min}$)	MAX ($x_{\max}$)
ALT	m.s.l.m.	400	1.000
P	%	5	20

Ritenendo che il confronto tra valori al di sopra di **xmax** non sia significativo, allora quando **xi > xmax** si pone **xi = xmax**

Ritenendo che il confronto tra valori al di sotto di **xmin** non sia significativo, allora quando **xi < xmin** si pone **xi = xmin**

Per la determinazione del CSN si tiene conto fino alla terza cifra decimale attraverso il troncamento delle cifre decimali dopo la terza.

Il CSN assume valori compresi tra 1,000 e 7,000.

ALLEGATO D - Tabella di conversione dei capi in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame. Sono presi in considerazione esclusivamente le categorie riportate nella tabella seguente.

Tabella di conversione dei capi in UBA

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equidi oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE